



Deleghe in materia di spettacolo A.C. 2538

Dossier n° 135 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
28 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2538
Titolo:	Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'articolo 1, costituito da un unico comma, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.

L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge in esame interviene su tre distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine (attualmente in scadenza il 18 agosto 2025) per l'esercizio di deleghe legislative relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2, ai commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo; in proposito, si rammenta che già l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria al fine di addivenire alla più ampia condivisione possibile del testo sia con le autonomie territoriali interessate sia con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega.

Le deleghe il cui termine di esercizio viene qui prorogato sono le seguenti:

1. la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente; - della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 1);
2. la delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4);
3. la delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5).